

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *PARTE GENERALE*

ex DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 E SS.MM.II.

ALLEGATO C – POLICY WHISTLEBLOWING –

BAXI S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Pagina
	ALLEGATO C – POLICY WHISTLEBLOWING	05/2024	1 di 18

INDICE

PREMESSA.....	4
DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI.....	5
1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA.....	6
2. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI.....	7
3. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE	8
4. I CANALI DI SEGNALAZIONE	9
5. IL PROCESSO DI SEGNALAZIONI	12
5.1 CHI GESTISCE LE SEGNALAZIONI	12
5.2 LA VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI	12
5.3 ACCERTAMENTO ED INDAGINE DELLA SEGNALAZIONE	13
5.4 ESITO DELL'INDAGINE E CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE	14
6. TUTELE DEL SEGNALANTE, DEL SEGNALATO E DI ALTRI SOGGETTI.....	14
6.1 TUTELA DEL SEGNALANTE.....	14
6.2 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ	15
6.3 TUTELA DEL SEGNALATO.....	15
6.4 TUTELA DI ALTRI SOGGETTI.....	16
7. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI	16
7.1 OBBLIGO DI RISERVATEZZA	16
7.2 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	17
7.3 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	17

PREMESSA

Baxi spa considera il rispetto dei principi sanciti nel Codice Etico come una responsabilità condivisa da tutti: da coloro che lavorano nella società Baxi spa e nel Gruppo BDR Thermea (nel prosieguo BDRT), per conto della società e del Gruppo e, più in generale, da tutti coloro che collaborano o entrano a contatto con il Gruppo.

Baxi spa impone il rispetto della normativa sia interna (a titolo esemplificativo e non esaustivo, Policy, Procedure, Modello 231) sia esterna (leggi nazionali e dell'Unione Europea), per tale ragione sostiene e promuove la salvaguardia dei principi, dei diritti e dei doveri delineati nel proprio Codice Etico, incoraggiando, chiunque individui una possibile condotta inappropriata, scorretta o sospetta, di violare la normativa interna o esterna di segnalarla a chi di dovere.

Baxi spa invita alla massima collaborazione nel segnalare comportamenti scorretti o inaccettabili al fine di prevenirne tempestivamente la diffusione e di adottare i provvedimenti necessari nei confronti dei responsabili.

I PRINCIPI GENERALI NELLA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

- ✓ *Autonomia e professionalità dei soggetti preposti alla gestione della segnalazione*
- ✓ *Riservatezza delle informazioni acquisite nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni*
- ✓ *Tutela del Segnalante, del Segnalato e di eventuali altri soggetti coinvolti da eventuali atti ritorsivi e/o diffamatori*
- ✓ *Imparzialità e indipendenza di giudizio da parte dei soggetti incaricati nella gestione delle segnalazioni*
- ✓ *Impegno a collaborare con le Autorità competenti in caso di implicazioni legali emerse dalle segnalazioni*

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

D.LGS. 24/2023: Decreto entrato in vigore il 30 marzo 2023 che introduce la nuova disciplina del whistleblowing in Italia. Il provvedimento raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico sia di quello privato

SEGNALANTE: la persona fisica che effettua la segnalazione circa informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo

SEGNALATO: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione, come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata

FACILITATORE: una persona fisica che assiste un Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

CASE MANAGER: l'organo incaricato della gestione del canale di segnalazione, nel caso di specie il *Risk and Compliance Team di BDRT*; il Case Manager è responsabile delle verifiche preliminari di ricevibilità delle segnalazioni nonché del monitoraggio delle segnalazioni eseguite, delle notifiche al Segnalante e più in generale degli adempimenti previsti dall'art. 5 del D.lgs. 24/2023, così come meglio specificato nel contratto di servizio in essere tra BDRT e Baxi spa

ORGANO INTERNO DI SUPPORTO: Organo interno a Baxi spa individuato nella figura del *Tax and Legal Team Manager*, che funge da raccordo e supporto tra Case Manager e Investigation Team, dotato dei requisiti di autonomia e competenza richiesti dalla norma

INVESTIGATION TEAM: Team/ funzioni aziendali coinvolte nell'investigazione della segnalazione a seconda dell'oggetto della segnalazione (es: HR, OdV, ...)

ODV: Organismo di Vigilanza nominato ex D.lgs. 231/2001

RISCONTRO: comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

RITORSIONE: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

DIVULGAZIONE PUBBLICA: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone

1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha lo scopo di delineare il processo di gestione delle segnalazioni in coerenza alle disposizioni normative **sancite dal D.Lgs. 24/2023** e nel rispetto della protezione delle persone che segnalano violazioni della normativa nazionale, del diritto dell'UE e quanto meglio specificato nel prosieguo.

La procedura si pone, in particolare, come obiettivo la disciplina delle modalità di invio e di gestione delle segnalazioni, effettuate sia dall'interno sia dall'esterno di Baxi spa, al fine di contrastare ogni forma di illecito o di condotta non etica.

L'obiettivo della Policy non si limita solo alla prevenzione di eventuali irregolarità all'interno dell'organizzazione, ma si estende anche alla promozione di una cultura aziendale di contrasto all'illegalità, attraverso una partecipazione attiva e responsabile di tutti i dipendenti e, più in generale, di tutti i soggetti che collaborano con Baxi spa.

DOVE POSSO TROVARE LA PRESENTE POLICY?

La presente Policy può essere consultata sul sito Web aziendale e sulla Intranet aziendale, dove si trova il link di accesso alla piattaforma di segnalazione aziendale. Inoltre, sarà disponibile – laddove richiesto – in forma cartacea.

2. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Possono essere oggetto di segnalazione le condotte inappropriate o scorrette e le presunte violazioni, conclamate o sospette, riferibili, a titolo di esempio a:

- **Codice Etico** di Baxi spa
- **Modello Organizzativo D.Lgs. 231/2001**
- **Policies di Gruppo e Procedure interne**

Le violazioni che possono essere segnalate all'interno di Baxi spa ai sensi del Decreto sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

- A. **condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001;**
- B. **illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea** e della normativa domestica relativi ai seguenti settori:
 - ❖ appalti pubblici;
 - ❖ servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - ❖ sicurezza e conformità dei prodotti;
 - ❖ sicurezza dei trasporti;
 - ❖ tutela dell'ambiente;
 - ❖ radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - ❖ salute pubblica;
 - ❖ protezione dei consumatori;
 - ❖ tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- C. **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione** di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- D. **atti od omissioni riguardanti il mercato interno**, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- E. **atti o comportamenti** che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui **agli atti dell'Unione** nei settori indicati nei punti precedenti.

La Segnalazione dovrà avere ad oggetto:

- Violazioni commesse o che potrebbero essere state commesse sulla base di fondanti e circostanziati sospetti;
- Violazioni non ancora compiute ma che il soggetto segnalante ritiene che potrebbero essere commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- Condotte volte a occultare le violazioni sopra indicate.

Non potranno essere prese in considerazione segnalazioni inerenti esclusivamente:

BAXI S.p.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ALLEGATO C – POLICY WHISTLEBLOWING	Rev. 05/2024	Pagina 7 di 18
-------------	--	-----------------	-------------------

- a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante;
- ai rapporti individuali di lavoro o collaborazione del Segnalante con la Società, ovvero con figure gerarchicamente sovraordinate;
- ad aspetti della vita privata del soggetto segnalato, senza alcun collegamento diretto o indiretto con l'attività aziendale e/o professionale.

Inoltre, non sono consentite segnalazioni:

- pretestuose, diffamatorie, caluniose o volte esclusivamente a danneggiare il Segnalato;
- relative a violazioni che il Segnalante sa non essere fondate.

Si riporta a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, al fine di agevolare l'individuazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, il seguente elenco:

- Promessa o dazione di una somma di denaro o concessione di altra utilità (omaggi, ospitalità, pranzi e cene non consentiti in base alla procedura aziendale vigente) ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni o compimento di un atto in contrasto ai suoi doveri d'ufficio;
- Manomissioni di documenti attraverso la manipolazione o falsificazione di documenti aziendali, al fine di ottenere indebiti vantaggi o ingannare le autorità competenti;
- Promessa o dazione di una somma di denaro o concessione di altre utilità (omaggi, ospitalità, pranzi e cene non consentiti in base alla procedura aziendale vigente), non consentiti in base alla Procedura vigente volti a corrompere clienti/ fornitori;
- Violazione della protezione dei dati personali, attraverso la raccolta, archiviazione o elaborazione dei dati personali dei clienti, fornitori o altri soggetti coinvolti;
- Implementazione di sistemi informatici finalizzati ad eludere norme europee sulla sicurezza delle reti e dei dati.

3. CHI PUÒ EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate dai seguenti soggetti:

- lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori che svolgono:
 - l'attività a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione a tempo determinato e indeterminato, di apprendistato, di lavoro occasionale;
 - prestazioni occasionali (ai sensi dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, conv. dalla Legge n.96/2017);
- i lavoratori autonomi:
 - con contratto d'opera (art. 2222 c.c.);
 - con rapporto di collaborazione (di cui all'art. 409 c.p.c.), come i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione

di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

- con rapporto di collaborazione che si concretizza in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente;
- i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società;
- i liberi professionisti ed i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, stagisti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- l'azionista e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso la Società (ad esempio, componenti del CdA o OdV).

4. I CANALI DI SEGNALAZIONE

Il Decreto prevede che i soggetti del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali, attivino propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Qualora un soggetto Segnalante abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi un comportamento illecito, può comunicarlo utilizzando i canali qui descritti.

I Canali di Segnalazione:

- *Piattaforma di segnalazione online accessibile al seguente link bdrthermeagroup.integrity.com*
- *Un incontro in presenza che verrà organizzato entro un termine ragionevole da tenersi con l'Organo Interno di Supporto (salvo quanto previsto per situazioni di conflitto di interessi, v. infra)*
- *Il portale dedicato dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) laddove ricorrano i presupposti per effettuare una segnalazione esterna*
- *Divulgazione Pubblica*

Di seguito vengono illustrate nel dettaglio le **istruzioni operative utili all'invio di una segnalazione**, mediante il canale messo a disposizione da Baxi spa.

❖ LA PIATTAFORMA DI SEGNALAZIONE

È possibile effettuare una segnalazione utilizzando la piattaforma **di segnalazione** accedendo al **link**:

BAXI S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Pagina
	ALLEGATO C – POLICY WHISTLEBLOWING	05/2024	9 di 18

Dopo essere entrato nella piattaforma, il Segnalante dovrà:

- cliccare sul box “Fai una segnalazione”;
- selezionare la società destinataria della segnalazione scegliendo tra le opzioni disponibili;
- indicare se si lavora o meno per BDR, con la facoltà di specificare d in quale società/paese del Gruppo è avvenuto l’evento oggetto della segnalazione;
- descrivere l’evento oggetto della segnalazione;
- caricare eventuali allegati, ad es., immagini, video, documenti.

La piattaforma prevede anche la possibilità di effettuare una **segnalazione in forma orale**, registrando un messaggio vocale. In questo caso è sufficiente accedere alla pagina “Inviare una Segnalazione” e utilizzare il Tab in alto a destra, compilando i campi chiesti e facendo semplicemente riferimento al contenuto della **messaggistica vocale**.

Una volta compilato il questionario, il Segnalante potrà scegliere se inviare la segnalazione in forma anonima o se in alternativa fornire:

- nome;
- numero di telefono;
- e-mail.

Quando il Segnalante invia la segnalazione ha, inoltre, la possibilità di scegliere se restare a disposizione per ulteriori informazioni/chiarimenti **aprendo una casella di posta elettronica “Inbox sicura”**.

È possibile aprire la “Inbox sicura” sia nel caso in cui si è scelto di inviare la segnalazione in forma anonima sia se si sono inseriti i propri dati di contatto.

Per creare la “Inbox sicura”, il Segnalante dovrà scegliere una propria password rispettando i requisiti minimi indicati nella piattaforma, dopodiché gli verrà assegnato un numero della segnalazione.

Per accedere alla “Inbox sicura”, il Segnalante dovrà:

- effettuare l’accesso al sistema di segnalazione;
- cliccare su “Inbox sicura”;
- una volta aperta la finestra “accesso alla segnalazione”, inserire il numero della segnalazione assegnato e la password scelta in fase di creazione dell’account.

Dopo aver effettuato l’accesso alla segnalazione, il Segnalante potrà esprimere la preferenza di effettuare le comunicazioni in forma anonima.

Il Segnalante potrà utilizzare la “Inbox sicura” per:

- inviare ulteriori informazioni circa l’evento segnalato;
- rispondere a potenziali domande.

Nel caso in cui una Segnalazione venga ricevuta da una qualsiasi funzione diversa dal Case Manager e/o

tramite canale diverso da quello *de qua*, ne verrà data immediata comunicazione al Case Manager per mezzo dell'Organo Interno di Supporto che provvederà ad inserire la segnalazione all'interno della Piattaforma WB, dandone contestuale notizia circa la trasmissione della stessa al Segnalante (se noto).

❖ SEGNALAZIONE TRAMITE RICHIESTA INCONTRO IN PRESENZA

Il Segnalante ha la possibilità di segnalare una violazione richiedendo un **incontro in presenza** con l'**Organo Interno di Supporto** e di ottenerlo entro un termine temporale ragionevole. Tale incontro può essere richiesto utilizzando la linea telefonica, la posta ordinaria o la posta elettronica, la piattaforma di segnalazione, specificando che il motivo della richiesta di incontro è la volontà di effettuare una segnalazione. La segnalazione ricevuta in presenza dall'Organo Interno di Supporto sarà, all'esito dell'incontro, inserita dal Segnalante all'interno della Piattaforma e seguirà l'iter qui descritto.

❖ SEGNALAZIONE ESTERNA ALL'ANAC

Il Segnalante può **ricorrere al canale di segnalazione esterna dell'ANAC** (Autorità Nazionale Anticorruzione), **solo ed esclusivamente** nelle seguenti ipotesi:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- mancato seguito ad una segnalazione già effettuata internamente;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Si può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC accedendo al seguente link: [Whistleblowing - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

❖ DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il Segnalante può effettuare direttamente una **divulgazione pubblica** quando:

- ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle

in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5. IL PROCESSO DI SEGNALAZIONI

5.1 CHI GESTISCE LE SEGNALAZIONI

In conformità a quanto disposto dalla normativa e al fine di avere una gestione delle segnalazioni uniforme nel Gruppo, il Gruppo BDR ha centralizzato la gestione del canale di segnalazione, e in particolar modo siffatte funzioni sono state affidate da Baxi spa - mediante apposito contratto di servizio - alla **Funzione Corporate Risk & Compliance di BDR Thermea**, che ai sensi della presente Policy è il **Case Manager**, cioè l'organo interno incaricato della gestione del canale di segnalazione ovvero degli adempimenti previsti dall'art. 5 del D.lgs. 24 del 2023. Il Case Manager è responsabile delle verifiche preliminari di ricevibilità delle segnalazioni, nonché del monitoraggio e del riscontro della segnalazione per il tramite della piattaforma di segnalazione.

Al fine di **garantire la c.d. "prossimità"**, il gestore del canale di segnalazione *supra* individuato, si avvale dell'**Organo interno di supporto**, individuato nella figura del **Tax and Legal Team Manager** in modo da assicurare la partecipazione e il coinvolgimento di soggetti interni alla controllata cui sia riferibile la segnalazione.

Per le segnalazioni che hanno **ad oggetto violazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001** l'Organo interno di supporto di Baxi spa coinvolge immediatamente l'**OdV**, che assumerà il ruolo di **Investigator Team** ai sensi della presente.

Per le segnalazioni **non rientranti** nell'ambito di applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, l'Organo interno di supporto coinvolgerà **le Funzioni aziendali** di volta in volta competenti (es. Funzione Risorse Umane), che assumeranno quindi il ruolo di Investigator Team competente.

*Laddove il gestore versi in un'ipotesi di **conflitto di interessi** rispetto ad una specifica segnalazione (in quanto, ad esempio, soggetto Segnalato o Segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per effettuare una segnalazione esterna ad ANAC.*

5.2 LA VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

La Funzione Corporate Risk & Compliance di BDRT, nella sua qualità di Case Manager, prende in carico le segnalazioni effettuate tramite i canali messi a disposizione, al fine di svolgere una valutazione preliminare, circa la rilevanza della segnalazione. La valutazione preliminare potrà comportare l'eventuale necessità di **richiedere chiarimenti o informazioni aggiuntive** al Segnalante, tramite l'area riservata personale o mediante

BAXI S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Pagina
	ALLEGATO C – POLICY WHISTLEBLOWING	05/2024	12 di 18

appositi canali. Nelle attività *de quibus* per garantire la c.d. “prossimità”, il gestore del canale si avvale del supporto dell’Organo interno di supporto.

La Segnalazione è sempre analizzata nel pieno rispetto dei principi di legge e dei regolamenti applicabili, ivi inclusi quelli in materia di trattamento dei dati personali. **Entro 7 giorni dal ricevimento** della segnalazione, al Segnalante viene data conferma dell’avvenuta ricezione della stessa.

In caso di giudizio di **non rilevanza** o **non procedibilità** della segnalazione (per i casi non sufficientemente supportati da prove, manifestamente infondati o relativi a comportamenti o fatti non rilevanti in relazione alla presente Procedura, eccessivamente generici), la stessa verrà **archiviata** a cura del Case Manager e ne sarà data comunicazione al Segnalante.

Effettuata la verifica preliminare, il Case Manager **archivia la Segnalazione** se ritiene che sia:

- ❖ relativa ad una semplice lamentela di carattere personale;
- ❖ manifestamente infondata;
- ❖ eccessivamente generica: in questa ipotesi, prima di procedere all’archiviazione, il Case Manager, contatterà il Segnalante (tramite il canale apposito) al fine di raccogliere altri elementi utili oppure procederà a verificare i fatti ivi descritti in via autonoma e/o coinvolgendo l’Organo di supporto e/o Soggetti Esterni. In tal caso, si procederà all’archiviazione solo nel caso in cui non ci siano elementi ulteriori o se quelli forniti successivamente siano comunque insufficienti.

In tutti i casi sopra descritti, il Segnalante viene informato dal Case Manager, per iscritto, tramite la piattaforma, dell’archiviazione della Segnalazione e dei motivi per cui è stata archiviata.

Nel caso in cui, invece, il Case Manager riceva/raccolga ulteriori elementi a supporto della Segnalazione oppure nel caso in cui i fatti descritti nella Segnalazione risultino sin dalla presa in carico sufficienti e fondati, procede ad avviare l’indagine.

5.3 ACCERTAMENTO ED INDAGINE DELLA SEGNALAZIONE

Nel caso in cui il Case Manager ritenga fondati e rilevanti a seguito dell’analisi preliminare, i fatti descritti nella Segnalazione, si procederà alla **fase istruttoria**.

Le attività svolte durante questa fase sono avviate nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento e dei principi di indipendenza, professionalità e riservatezza delle attività di verifica.

A tal fine, il Case Manager, con il supporto dell’Organo Interno di Supporto, coinvolge le Funzioni aziendali interessate dalle verifiche e/o avvalersi della collaborazione di eventuali Soggetti Esterni incaricati.

Si garantisce il corretto svolgimento dell’istruttoria attraverso:

- la raccolta di documenti e di informazioni;
- il coinvolgimento di soggetti esterni (nel caso in cui sia necessario avvalersi dell’assistenza tecnica di professionisti terzi) o di altre funzioni aziendali, che hanno l’obbligo di collaborare con il Case Manager e

l'Organo Interno di Supporto;

- l'audizione di eventuali altri soggetti interni/esterni, ove necessario.

L'istruttoria viene svolta in conformità ai seguenti principi:

- vengono adottate le necessarie misure per impedire l'identificazione del Segnalante e delle persone coinvolte;
- le verifiche vengono condotte da persone dotate della necessaria preparazione e le attività vengono tracciate e archiviate correttamente;
- tutti i soggetti coinvolti nella valutazione mantengono la riservatezza delle informazioni ricevute, salvo diversa previsione di legge;
- le verifiche si svolgono garantendo l'adozione di misure opportune per la raccolta, l'utilizzo, la divulgazione e la conservazione di informazioni personali e assicurando che le esigenze dell'indagine siano bilanciate con quella della tutela della privacy;
- vengono garantite le opportune misure per gestire eventuali conflitti di interessi qualora la segnalazione riguardasse il ricevente.

5.4 ESITO DELL'INDAGINE E CHIUSURA DELLA SEGNALAZIONE

Al termine della fase istruttoria e comunque **entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla segnalazione**, il Case Manager informa il Segnalante in merito a quanto emerso nell'attività istruttoria.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione, il ricevente fornisce riscontro in merito alla segnalazione, comunicando alternativamente:

- l'**archiviazione**, fornendo le ragioni della decisione, oppure
- la **fondatezza** della segnalazione e l'invio ai competenti organi interni competenti per i relativi seguiti, oppure
- l'attività svolta e ancora da svolgere (nel caso di segnalazioni che comportino, ai fini delle verifiche, un'attività di accertamento di maggior tempo) e le eventuali misure adottate (provvedimenti adottati o rinvio all'Autorità competente).

6. TUTELE DEL SEGNALANTE, DEL SEGNALATO E DI ALTRI SOGGETTI

6.1 TUTELA DEL SEGNALANTE

I Segnalanti **non possono subire alcuna forma di ritorsione**. La legge prevede infatti che coloro che fanno la segnalazione non possano venir sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altra misura organizzativa che finisca con l'avere, direttamente o indirettamente, effetti negativi sulle condizioni di lavoro, ovvero effetti di discriminazione o ritorsione nei loro confronti.

I motivi che inducono la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Nel rispetto della normativa nazionale e sovranazionale relativa alle misure di protezione da adottare per assicurare la tutela del Segnalante, Baxi spa e BDRT garantiscono nel corso di tutto il processo di gestione delle segnalazioni, **confidenzialità e riservatezza** circa l'identità del Segnalante e le informazioni oggetto delle stesse.

A partire dal momento in cui la segnalazione viene presa in carico, il Case Manager ha la responsabilità di garantire la riservatezza del Segnalante, così come di proteggere qualsiasi altra informazione che potrebbe rivelare, direttamente o indirettamente, l'identità della persona che ha fatto la segnalazione. La responsabilità rimane tale anche nel caso in cui la segnalazione si riveli in seguito infondata o non rilevante. È obbligatorio per tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni tutelarne la riservatezza.

La tutela del Segnalante si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico sopra descritto non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

6.2 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

Il Decreto prevede l'**esclusione della punibilità** del Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore, o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata nelle modalità richieste.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

Si specifica, in ogni caso, che la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

6.3 TUTELA DEL SEGNALATO

Baxi spa, al fine di evitare che si creino situazioni pregiudizievoli nel contesto lavorativo, adotta le medesime misure di tutela **per salvaguardare la riservatezza del Segnalante**, anche per quanto riguarda il presunto

BAXI S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ALLEGATO C – POLICY WHISTLEBLOWING	Rev. 05/2024	Pagina 15 di 18
-------------	--	-----------------	--------------------

responsabile del comportamento della violazione, fatta salva l'eccezione in cui Baxi spa potrebbe essere obbligata per legge a divulgare l'identità del Segnalato (ad esempio se richiesto dall'Autorità giudiziaria).

Inoltre, Baxi spa assicura al Segnalato:

- il diritto di essere informato entro un lasso di tempo ragionevole circa le accuse mosse contro di lui ed eventuali sanzioni disciplinari adottate nei suoi confronti;
- il diritto di difendersi, presentando la sua versione dei fatti ed eventuali prove utili a contestare le accuse mosse contro di lui.

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge o a seguito di specifiche richieste pervenute da soggetti pubblici (ad es. Autorità amministrativa), i dati personali del Segnalato potranno essere trasmessi a tali soggetti.

6.4 TUTELA DI ALTRI SOGGETTI

Le misure di tutela sopra descritte **si applicano anche ad eventuali terze parti coinvolte nella segnalazione**, di seguito specificate:

- le persone che hanno fornito supporto al Segnalante nella segnalazione (c.d. "facilitatori");
- alle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

7. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

7.1 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Baxi spa **garantisce la riservatezza di ciascuna Segnalazione** e delle informazioni contenute al suo interno, ivi compresa l'identità del Segnalante, del Segnalato e dei Facilitatori e di ogni altra persona coinvolta. Le loro identità non verranno rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

BAXI S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Pagina
	ALLEGATO C – POLICY WHISTLEBLOWING	05/2024	16 di 18

7.2 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, deve essere effettuato a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del Regolamento (UE) 2018/1725. La gestione delle segnalazioni ed il relativo trattamento dei dati è effettuata da BDRT nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e liceità del trattamento così come previsti dal GDPR. L'istruttoria e la decisione della segnalazione potrà comportare l'eventuale comunicazione di dati personali a Baxi spa che assumerà il ruolo di contitolare del trattamento. Per maggiori dettagli in merito al trattamento dei dati, si rinvia all'informativa privacy completa, pubblicata sulla Piattaforma e disponibile al seguente link: bdrthermeagroup.integrity.com.

I soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali.

7.3 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e nel rispetto delle normative sul trattamento dei dati personali.

BAXI S.P.A.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	Rev.	Pagina
	ALLEGATO C – POLICY WHISTLEBLOWING	05/2024	17 di 18

